

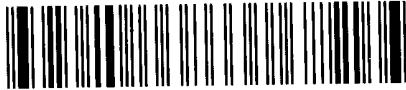


Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**DICA 0019514 P-4.8.2.8
del 03/07/2023**



47139075

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica**

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Dipartimento sviluppo sostenibile
- Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
dg-abap@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto eolico composto da 12 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 72 MW, sito nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), in località "Masseria Camiciarletta", "Masseria Serini" e "Masseria D'Addabbo" ed opere di connessione nei Comuni di Gioia del Colle (BA), Santeramo in Colle (BA), Laterza (TA) e Castellaneta (TA).

Proponente: Cogein Energy S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2023.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” ed, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8, comma 2-bis del citato decreto che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in particolare, l’articolo 29, rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-octies, comma 1, che prevede che *"le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete"*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *"Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"* e, in particolare, l'articolo 20 rubricato *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *"le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, l'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la nota n. 28270 del 29 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, relativo al progetto di impianto eolico sito nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), in località "Masseria Camiciaretta", "Masseria Serini" e "Masseria D'Addabbo" ed opere di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

connessione nei Comuni di Gioia del Colle (BA), Santeramo in Colle (BA), Laterza (TA) e Castellaneta (TA), proposto da Cogein Energy S.r.l.;

RILEVATO che il progetto prevede la realizzazione di 12 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 72 MW, e relative opere di connessione;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Cogein Energy S.r.l., con nota del 9 agosto 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 25 gennaio 2021 e successivamente in data 13 settembre 2022;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica PNRR - PNIEC;

VISTO il parere n. 67 del 13 ottobre 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR - PNIEC, insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

VISTA la nota n. 124480 del 10 ottobre 2022, con la quale il Ministero della cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR ha reso parere contrario sulla compatibilità ambientale dell'impianto in esame, basato anche sul parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari con nota n. 10353 del 23 settembre 2022 e sul parere negativo reso dalla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di Taranto con nota n. 2937 del 1 settembre 2022;

RILEVATO che gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto sono stati valutati dal Ministero della cultura, ai sensi delle Linee guida di cui al citato decreto ministeriale 10 settembre 2010, nell'ambito di un'area vasta pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori che, nel caso specifico, risulta pari a 10 chilometri;

PRESO ATTO che il Ministero della cultura ha rilevato che la realizzazione dell'impianto determinerebbe una "interferenza" con il patrimonio culturale e paesaggistico, ricadendo tale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

intervento all'interno della fascia di rispetto di beni tutelati ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004 o ai sensi dell'articolo 136 del medesimo, segnatamente a circa 4,4 km dal centro storico di Acquaviva delle Fonti, a 5,3 km dal centro storico di Cassano delle Murge, a 5,8 km dal centro storico di Santeramo in Colle e a 6 km dal centro storico di Gioia del Colle;

PRESO ATTO, inoltre, che, ad avviso del Ministero della cultura, il territorio interessato dal progetto, collocato nell'Alta Murgia, *"è un area ad alto potenziale archeologico"* e che l'impatto sull'area interessata dal progetto, in particolare quella interessata dall'attraversamento del cavidotto, potrebbe essere di rilevante entità anche sotto il profilo archeologico;

PRESO ATTO che, come rilevato dal Ministero della cultura, le opere di connessione sono ubicate anche nel territorio della provincia di Taranto in un'area non vincolata paesaggisticamente, registrandosi esclusivamente una interferenza del cavidotto interrato con il *"Regio tratturo martinese, vincolato con DM del 22.12.1983"*;

TENUTO CONTO, inoltre, che il Ministero della cultura ha rilevato che il progetto in esame produce *"impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale"*, a causa della presenza di altri impianti ai margini del territorio considerato e di altri in progetto;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *"Burden sharing"*;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

PRESO ATTO che il menzionato parere n. 67 del 13 ottobre 2022 della Commissione tecnica PNRR - PNIEC evidenzia che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione nonché con i vincoli paesaggistici e ambientali esistenti, e che l'area di progetto risulta esterna ad aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO, in particolare, che la Commissione tecnica PNRR - PNIEC ha verificato che il progetto in esame, nel rispetto delle prescrizioni imposte, non determina alterazioni significative degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 limitrofi all'impianto eolico;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le sopramenzionate fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità e che, comunque, l'impianto ricadrebbe al di fuori della fascia di rispetto di 3 km individuata dall'articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*), del richiamato decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificata dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

CONSIDERATO che l'interferenza del cavidotto interrato con il "Regio tratturo martinese" appare minimale, limitandosi il predetto cavidotto ad intersecare il tratturo e che, comunque, lo stesso parere del Ministero della cultura riconosce che una simile interferenza non sarebbe di per sé ostativa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

alla conclusione positiva del procedimento di VIA, onerando al più il proponente ad acquisire l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

CONSIDERATO che, con riferimento agli eventuali impatti cumulativi, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha rilevato che *“Per quanto attiene il Paesaggio, il Patrimonio culturale e identitario e il Sistema agroambientale la Commissione ritiene allo stato dei luoghi gli impatti cumulativi possano ritenersi limitati”* e che, anche considerando la presenza di altri impianti fotovoltaici nella zona, la Commissione *“ritiene che l'opera sia compatibile per quanto concerne gli impatti cumulativi, fatto salvo quanto prescritto nella Condizione ambientale relativa agli aspetti progettuali”*.

CONSIDERATO che, a quest'ultimo riguardo, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha sostanzialmente condiviso lo studio sull'affollamento predisposto dal proponente, a conclusione del quale si riporta che: *“in base ai risultati ottenuti si osserva che l'indice di affollamento riferito allo stato di fatto è, per la maggior parte dei ricettori analizzati, praticamente comparabile con l'indice cumulativo derivante dall'introduzione del parco eolico di progetto. Di conseguenza, per i punti di osservazione considerati, non risulta una variazione significativa della distanza media proiettata tra gli aerogeneratori. Quindi, già con il layout proposto, il parco in progetto non risulta avere un impatto tale da generare un effetto di eccessivo affollamento”*.

PRESO ATTO che, come rappresentato dal Ministero della Cultura nel citato parere, anche sotto il profilo archeologico l'impatto del progetto viene ipotizzato soltanto come potenziale e comunque correlato ad un dato di per sé non decisivo ossia l'ampiezza dell'intervento in progetto;

CONSIDERATO che il progetto ricade in un'area classificata, a livello urbanistico, come zona agricola e che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO, inoltre, con riferimento all'ulteriore rischio prospettato dal Ministero della Cultura di disincentivo alla valorizzazione della vocazione agricola dell'area, che la Commissione tecnica PNRR - PNIEC, nel citato parere, ha sottolineato che *“l'installazione degli aerogeneratori determina una modestissima occupazione di suolo agrario dovuta alla realizzazione della fondazione di sostegno, e che tale realizzazione non incide in modo particolare sulle coltivazioni DOC, DOCG, IGT e DOP presenti né limita le attività silvopastorali praticate”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, altresì, con riferimento al possibile impatto negativo delle lavorazioni, pure ipotizzato dal Ministero della Cultura che, come evidenziato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, *“eventuali impatti temporanei in fase di cantiere saranno mitigati dalle misure che il Proponente si è impegnato ad attuare ovvero dalle prescrizioni contenute nelle condizioni ambientali indicate a margine del presente parere, da riportare negli elaborati di progetto e nei capitolati d'oneri e da porre in essere in fase di esecuzione nonché soggette a verifica di ottemperanza”*;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a vincolo o nelle immediate vicinanze delle stesse, come desumibile dal citato parere del Ministero della cultura;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Puglia, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri, come da comunicazione del 26 giugno 2023;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico composto da 12 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 72 MW, sito nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), in località "Masseria Camiciaretta", "Masseria Serini" e "Masseria D'Addabbo" ed opere di connessione nei Comuni di Gioia del Colle (BA), Santeramo in Colle (BA), Laterza (TA) e Castellaneta (TA), della Cogein Energy S.r.l., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 67 del 13 ottobre 2022 della Commissione tecnica PNRR - PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati, per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI